

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 03/22

Bolzano, li 26/01/2022

Novità in materia di green pass nei luoghi di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo quanto segue:

Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 dispone che, a partire **dal 15 febbraio 2022**, per poter accedere ai luoghi di lavoro, i soggetti che svolgono un'attività lavorativa e i quali rientrano nell'obbligo vaccinale per cinquantenni e più, devono **possedere ed esibire** il così detto **super green pass** (viene emesso alle persone vaccinate o guarite).

Di seguito verranno trattati gli aspetti maggiormente rilevanti della norma in questione.

L'obbligo del super green pass di vaccinazione o guarigione	
Decorrenza obbligo	Dal 15 febbraio 2022
Soggetti destinatari	Tutti i lavoratori, soggetti all'obbligo vaccinale per cinquantenni e più, di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none">▶ chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato;▶ tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;▶ il personale delle amministrazioni pubbliche;▶ tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione;▶ i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari e ai giudici popolari.
Obbligo di verifica	La verifica del possesso del super green pass, da effettuarsi mediante scansione del QR code utilizzando la App "VerificaC19", è demandata ai rispettivi datori di lavoro, pubblici e privati.

Conseguenze per il mancato possesso del green pass	<p>I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ senza conseguenze disciplinari;▶ con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. <p>Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.</p>
Lavoratore: Sanzioni amministrative	<p>A carico del lavoratore che non possenga o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro.</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.</p>
Datore di lavoro: Sanzioni amministrative	<p>A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.</p>

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

